

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

### 530° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1982

#### Commissioni permanenti e Giunte

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i>	2
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	3

CONVOCAZIONI . . . . .	<i>Pag.</i>	4
------------------------	-------------	---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1982

*Presidenza del Presidente*  
MURMURA

*La seduta inizia alle ore 10,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

« Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 695, concernente differimento del termine previsto dall'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304 » (2092), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali)

Riferisce favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione il senatore Mancino.

Dopo un intervento del senatore Maffioletti (concorde con le valutazioni del relatore) la Commissione, preso atto del parere favorevole espresso dalla 2<sup>a</sup> Commissione

permanente, conviene sulla sussistenza dei presupposti suddetti, dando mandato al senatore Mancino di riferire oralmente in tal senso all'Assemblea.

« Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali » (2098)

(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali)

Riferisce favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali il senatore Mancino.

Dopo brevi interventi dei senatori Maffioletti (che esprime, fra l'altro, perplessità sul merito dell'articolo 3 del decreto-legge), Gualtieri, Flamigni e del presidente Murmura, la Commissione, preso atto del parere favorevole espresso dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente, riconosce la sussistenza dei presupposti costituzionali di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, dando mandato al senatore Mancino di riferire oralmente in tal senso in Assemblea.

*La seduta termina alle ore 11,05.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 17 NOVEMBRE 1982

*Presidenza del Presidente*  
BUZZI*La seduta inizia alle ore 16,20.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Nomina del Presidente dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano)**  
(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri)  
(Esame e rinvio)

Il presidente Buzzi, dopo aver ricordato come l'articolo 3 della legge 1° aprile 1949, n. 118, preveda che il Presidente della Triennale di Milano sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri tra i membri del consiglio di amministrazione dell'Ente designati dal comune di Milano e che, dovendosi procedere al rinnovo del consiglio di amministrazione della Triennale e alla contestuale nomina del presidente, il Governo ha designato per tale nomina, confermamente alla indicazione pervenuta dal comune di Milano, il dottor Eugenio Peggio, propone il parere favorevole della Commissione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Si apre quindi un dibattito procedurale in cui intervengono i senatori Ruhl Bonazzola, Saporito, Spitella, Chiarante.

La senatrice Ruhl Bonazzola rileva pregiudizialmente, a nome del Gruppo comunista, che la nomina del Presidente della Triennale di Milano, in base ad una costante prassi applicativa dell'articolo 3 della legge 1° aprile 1949, n. 118, avviene su designazione del comune di Milano ed è pertanto, da ritenersi compresa nella previsione di cui all'articolo 5 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che esonera dal parere parlamentare le nomine vincolate in base a disposizioni di legge. Conseguentemente, propone che la Commissione non si pronunci in merito, ritenendosi incompetente.

Segue una precisazione del presidente Buzzi: rileva che la questione sollevata, di natura regolamentare, non può essere decisa in via definitiva dalla Commissione.

I senatori Saporito e Spitella esprimono quindi l'opinione che sia opportuno un chiarimento in ordine alla questione anzidetta e il senatore Chiarante, rifacendosi anche ad alcune osservazioni del senatore Spitella, sottolinea come la prassi consolidata sopra richiamata tuteli l'autonomia della istituzione culturale.

Dopo ulteriori precisazioni di ordine regolamentare fornite dal presidente Buzzi, la Commissione infine, conviene sull'opportunità che venga chiarito, nelle sedi competenti, se la nomina in questione debba ritenersi vincolata o meno per disposizione di legge, ai sensi e per gli effetti del ricordato articolo 5 della legge n. 14 del 1978.

A tale fine sospende l'esame e rimette il quesito alla Presidenza del Senato.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

---

**Commissione parlamentare  
per l'indirizzo generale e la vigilanza  
dei servizi radiotelevisivi**

*Giovedì 18 novembre 1982, ore 10,30*

---

**Commissione parlamentare d'inchiesta  
sulla Loggia massonica P 2**

*Giovedì 18 novembre 1982, ore 9,30*

---